

Riunione del 1 marzo 2011

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Componenti: Avv. Massimo Rosi
 Avv. Anselmo Carlevaro

CAF 24/2010/11 - Appello dei Sigg.ri Gabriele Ricci e Laura Cristiano quali esercenti la potestà genitoriale sull'atleta minore Alice Ricci avverso la delibera della CTA affissa in data 14.1.2011 (rigetto della domanda di scioglimento coattivo del vincolo dalla società A.S.D. All Volley).

La CAF

- letti gli atti ed esaminati i documenti
- udite le parti che congiuntamente, all'udienza di discussione, hanno chiesto breve termine per il deposito di note e documenti
- esperito il tentativo di conciliazione

RILEVATO CHE

- la richiesta di scioglimento del vincolo era stata originariamente proposta per meri motivi logistici - e conseguenti ricadute sul piano familiare, lavorativo e scolastico - “... *in quanto* [i genitori e la famiglia dell'atleta - n.d.r.] *abitano in Via [...] che si trova all'altezza del km [...] della Via [...] (strada con altissima densità di traffico in tutte le ore del giorno) e che dista più di 17 km dalla palestra dove si svolgono gli allenamenti*”.
- a fronte di ciò, come peraltro evidenziato nella decisione impugnata, la All Volley si era sempre dichiarata disponibile a concedere l'atleta in prestito gratuito ad altro sodalizio indicato dagli stessi appellanti (Volley Club Pomezia, ove infatti la ragazza si allena dal 15.9.2010 con regolare nullaosta) la cui palestra sarebbe stata più facilmente raggiungibile.
- da ultimo, in sede di discussione dinanzi alla CAF, All Volley ha confermato la suddetta disponibilità sia per la presente stagione agonistica (2010/11) sia per le due immediatamente successive (2011/12 - 2012/13).
- dopo aver trattenuto la causa in decisione ma prima del deposito della sentenza, la Segreteria di questa Commissione ha ricevuto una comunicazione con la quale gli odierni appellanti si sono dichiarati disposti ad accettare “*il prestito gratuito della durata di due anni oltre il corrente anno*”

- analoga comunicazione scritta è pervenuta dal sodalizio appellato, il quale *“volendo privilegiare in via eccezionale una soluzione transattiva a favore dell'atleta”* si è impegnato a garantire il trasferimento a tempo determinato non oneroso per le stagioni agonistiche 2010-2011,2011-2012,2012-2013 *“...sempre ed esclusivamente a favore dello stesso sodalizio (Pomezia Volley) presso il quale l'atleta ha chiesto per motivi logistici e di studio di trasferirsi e sta effettuando allenamenti autorizzati dalla nostra Società dal 15.9.2010”*
- entrambe le dichiarazioni suddette vanno trasmesse all'Ufficio Tesseramento FIPAV per provvedimenti di competenza
- a seguito dell'accordo transattivo così raggiunto è cessata la materia del contendere

P.Q.M.

- Manda alla Segreteria di trasmettere gli atti all'Ufficio Tesseramento FIPAV per i provvedimenti di competenza e dichiara cessata la materia del contendere.
- Dispone restituirsi la tassa di appello.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 16.03.2011